D.R.S. n. 182 06 FEB. 2019
Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento famiglia e politiche sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Trasferimento sede operativa"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;
VISTO il D.P. Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 – Albi – Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;
VISTO il D.A. n. 2185 del 20/10/1998 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ZENO SALTINI è stato iscritto al n. 1013 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio per una struttura sita in Caltagirone Via Stella, 24;
VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Caltagirone Viale Principessa Maria Josè, 77;
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;
VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Caltagirone con le note n. 37779 del 07/07/2017 e n. 61195 del 20/11/2018;
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 717 del 28/04/2017 dall'A.S.P. di Caltagirone;
VISTA la nota protocollo n. 40967 del 12/12/2018 con la quale sono stati richiesti documenti ad integrazione;
VISTA la nota acquisita al protocollo PEC n. 18/12/2018 con la quale sono stati trasmessi i richiesti documenti;
RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il D.A. n. 2185 del 20/10/1998 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ZENO SALTINI è stato iscritto per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio con sede in Caltagirone Via Stella, 24 è revocato.

ART. 2 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE ZENO SALTINI con sede legale in Caltagirone Via Stella, 24 è iscritto al n. 1013 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili psichici presso la Comunità alloggio sita in Caltagirone Viale Principessa Maria Josè, 77 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 4 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 6/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile delll'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 06 FEB. 2019

Il Funzionario
Carmelo Parrino

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio